



REGIONE PUGLIA
IRCCS Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” - Bari

Area Gestione Tecnica, Patrimonio, Informatica, Ingegneria Clinica, Servizio di Prevenzione
70124 Bari - Via Hahnemann, 10 - tel. 080.5555126 – fax 080.5555119

(spazio per timbro)				
(spazio per timbro)	COMPLETAMENTO E ATTREZZAMENTO DELLA NUOVA SEDE DELL'IRCCS ISTITUTO TUMORI PRESSO IL P.O. “D. COTUGNO” IN BARI			
(spazio per timbro)	Procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di un impianto di posta pneumatica per la movimentazione di materiale leggero presso la nuova sede			
(spazio per timbro)	Direttore Generale Dott. Nicola Pansini		Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Pastoressa	
(spazio per timbro)	Direttore Amministrativo Dott. Luciano Lovecchio		Direttore Scientifico Dott. Angelo Paradiso	
(spazio per timbro)	Oggetto: DISCIPLINARE DI GARA			
(spazio per timbro)	Responsabile del Procedimento:		Ing. Giancarlo Salomone	
Aggiornamenti	Disegno/approvaz.	Serie elaborati:	Data:	Tavola N.
1 _____		<input type="checkbox"/> architettura	Maggio 2008	-
2 _____		<input type="checkbox"/> strutture		
3 _____		<input type="checkbox"/> impianti		
4 _____	File:	Livello:	Scala:	
5 _____		<input type="checkbox"/> preliminare		
6 _____		<input type="checkbox"/> definitivo		
		<input type="checkbox"/> esecutivo		

Indice

<u>Art. 1 Generalità.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 2 PREMESSA.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3 CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 OGGETTO</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 STIPULA DEL CONTRATTO.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 6 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7 OPZIONI.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 8 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9 Termine di presentazione offerte</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10 Modalità di presentazione.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 11 Documentazione amministrativa (Busta n. 1).....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 12 Offerta tecnico organizzativa (Busta n. 2).....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 13 Offerta economica (Busta n. 3).....</u>	<u>17</u>
<u>Art.14 Istruzioni per la compilazione e motivi di esclusione.....</u>	<u>21</u>
<u>Art.15 Motivi di esclusione di carattere generale.....</u>	<u>21</u>
<u>Art.16 Motivi di esclusione relativi alle modalità di presentazione delle offerte.....</u>	<u>23</u>
<u>Art.17 Motivi di esclusione per eccessiva genericità delle offerte.....</u>	<u>24</u>
<u>Art.18 Mancato utilizzo della modulistica di gara.....</u>	<u>24</u>
<u>Art.19 Incompletezza della documentazione.....</u>	<u>24</u>
<u>Art.20 Formulazione di più offerte alternative o di offerte condizionate.</u>	<u>25</u>
<u>Art.21 Inattualità della apparecchiatura offerta.....</u>	<u>25</u>
<u>Art.22 Valore delle dichiarazioni.</u>	<u>25</u>
<u>Art.23 Discordanza tra diversi elementi delle offerte.</u>	<u>26</u>
<u>Art. 24 Criteri e Modalità di aggiudicazione</u>	<u>26</u>
<u>Art. 25 Punteggio.....</u>	<u>26</u>
<u>26 Criteri di aggiudicazione</u>	<u>26</u>
<u>27 Modalità di aggiudicazione</u>	<u>28</u>
<u>Art. 28 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....</u>	<u>32</u>

<u>Art. 29 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI.....</u>	<u>36</u>
<u>Art. 30 Ammissione di R.T.I. e Consorzi.....</u>	<u>36</u>
<u>Art. 31 Modalità di presentazione delle offerte in caso di R.T.I. o Consorzi</u>	<u>37</u>
<u>Art. 32 AVVALIMENTO</u>	<u>38</u>
<u>Art. 33 SUBAPPALTO.....</u>	<u>40</u>
<u>Art.34 Collaudo.....</u>	<u>41</u>
<u>Art.35 Collaudo - Definizioni.....</u>	<u>41</u>
<u>Art. 36 Invio documentazione.....</u>	<u>43</u>
<u>Art.37 Fasi propedeutiche al collaudo.....</u>	<u>43</u>
<u>Art. 38 Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi.....</u>	<u>44</u>
<u>Art.39 Modalità operative del collaudo.....</u>	<u>44</u>
<u>Art. 40 Esito del collaudo.....</u>	<u>46</u>
<u>Art. 41 Termini per la conclusione del collaudo.....</u>	<u>47</u>
<u>Art. 42 Verbale di collaudo.....</u>	<u>47</u>
<u>Art. 43 Relazione finale di collaudo.....</u>	<u>48</u>
<u>Art. 44 Certificato di collaudo.....</u>	<u>48</u>
<u>Art. 45 CAUZIONE DEFINITIVA</u>	<u>49</u>
<u>Art. 46 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.....</u>	<u>50</u>
<u>Art. 47 Finalità del trattamento</u>	<u>50</u>
<u>Art. 48 Natura del conferimento</u>	<u>50</u>
<u>Art. 49 Dati sensibili e giudiziari</u>	<u>50</u>
<u>Art. 50 Modalità del trattamento dei dati</u>	<u>50</u>
<u>Art. 51 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.</u>	<u>51</u>
<u>Art. 52 Diritti del concorrente interessato</u>	<u>51</u>
<u>Art. 53 Titolare del trattamento</u>	<u>51</u>
<u>Art. 54 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....</u>	<u>51</u>
<u>Art. 55 ALLEGATI.....</u>	<u>52</u>

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 Generalità

Art. 2 PREMESSA

Il presente disciplinare regola la gara comunitaria a procedura ristretta, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, indetta dall'IRCCS "Istituto Tumori di Bari (d'ora in poi anche "Amministrazione Appaltante" o "Stazione Appaltante" - SA) con sede in Bari via Hahnemann, 10 - 70124 BARI - da aggiudicarsi in un unico lotto inscindibile, per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta, indicati nel disciplinare tecnico, allegato "B.1", da installarsi o allocarsi presso la nuova sede dell'I.R.C.C.S. – Istituto Tumori di Bari ubicata presso l'ex presidio ospedaliero D. Cotugno.

Il bando di gara è stato pubblicato sul "profilo del committente" <http://www.oncologico.bari.it/> (d'ora in poi "Sito"), nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale, oltre due quotidiani a maggior diffusione sul territorio regionale.

Occorre preliminarmente evidenziare che il costo della fornitura graverà sui seguenti finanziamenti: decreto del Ministero della Salute del 16 maggio 2006, dal titolo "Riparto a favore degli IRCCS delle risorse residue, delibera CIPE 65/2002, come modificata dalla delibera CIPE 63/2004. Programma degli investimenti articolo 20 legge n. 67/1988".

Art. 3 CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

E' ammessa alla presente gara la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e, contemporaneamente, in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Le modalità per la partecipazione di R.T.I. o Consorzi sono specificate al successivo articolo 6.

Art. 4 OGGETTO

La presente procedura ha per oggetto la fornitura e posa in opera di un impianto di posta pneumatica per la movimentazione di materiale leggero presso la nuova sede dell'IRCCS Istituto Tumori di Bari.

L'importo della fornitura sarà quello che deriverà dalla offerta economica della ditta aggiudicataria, formulato in ribasso della seguente somma:

Base d'asta:

A	Stazioni modello terminale, ricetrasmittente automatica	5
S	Stazioni modello passante, ricetrasmittente automatica	15
C	Lettori transponder per stazione automatica ISO 160	20
D	Deviatori elettromeccanico a 2/3 vie	8
E	Centrale di comando	1
F	Stampante	1
G	Apparecchio motore potenza 7,00 kW	1
H	Tubazione di linea in PVC ISO 160	m. 600
I	Curve a 90° R = 800 mm in PVC ISO 160	70
L	Raccordi ad esse in PVC ISO 160	25
M	Giunti antincendio per tubazione in PVC ISO 160	35
N	Rete linea cavi potenza	m. 580
O	Rete linea cavi dati	m. 580
P	Bossoli in PVC ISO 160 per trasporto flaconi farmaci antitumorali	n. 40
Q	Bossoli in PVC ISO 160 per trasporto provette	n.20
R	Corso istruzione personale utente	h. 8
S	Garanzia di almeno due anni, con decorrenza dalla data del collaudo definitivo, per tutte le parti dell'attrezzatura offerta	
T	Garanzia della reperibilità per almeno 10 anni, con decorrenza dalla data del collaudo definitivo, di tutti i pezzi di ricambio	
U	Spese professionali, compresa IVA, oneri di INARCASSA, per le attività di cui al precedente punto "A"	
V	spese per la sicurezza ex d.lgs 494/96 (non soggetto a ribasso)	
	totale base di gara:	200.000,00 euro + IVA
	di cui spese per la sicurezza ex d.lgs 494/96 (non soggetto a ribasso):	euro 4.000 I.C.

L'IVA sarà applicata nella misura del 20% per le forniture e del 10% per i lavori. Laddove la Stazione Appaltante possa usufruire di agevolazioni che consentano la applicazione di aliquote IVA inferiori, ne sarà data comunicazione all'aggiudicatario prima della emissione delle relative fatture.

Si precisa che il lotto è da considerarsi indivisibile. Pertanto le imprese che proporranno un lotto incompleto saranno escluse dalla gara.

Non saranno ammesse eventuali offerte in aumento, sempre fatte salve le facoltà di non aggiudicazione di cui al successivo articolo "Procedure di aggiudicazione".

Art. 5 STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario della presente gara si obbliga a stipulare con l'Amministrazione contraente specifico contratto di fornitura secondo lo schema all'uopo predisposto (Allegato "C") che, assieme a tutta la documentazione di gara e relativi allegati, disciplina i termini e le condizioni di svolgimento dell'appalto di che trattasi.

Art. 6 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il Presidio Ospedaliero presso cui saranno installate le apparecchiature è l'IRCCS Istituto Tumori di Bari..

Le ditte concorrenti dovranno prendere cognizione di qualsiasi circostanza o elemento che possa influire sulla formulazione dell'offerta. Per tale motivo le medesime ditte dovranno effettuare, pena la non ammissione alla gara, il sopralluogo presso i locali indicati nell'allegato "A".

Durante tale sopralluogo le Società concorrenti hanno l'obbligo di verificare lo stato dei luoghi assumendo, conseguenzialmente, ogni responsabilità in merito alla corretta valutazione della proposta economica formulata. Il sopralluogo dovrà essere effettuato congiuntamente al personale incaricato dalla SA, ovvero dal Responsabile del Procedimento ovvero da persona da quest'ultimo all'uopo delegata; la richiesta di sopralluogo dovrà essere preventivamente concordata con il predetto responsabile tramite istanza da inviarsi a mezzo fax al n. (+39) 080-5555119.

Il sopralluogo, da effettuarsi entro i termini previsti dal bando di gara, verrà effettuato in tutti i giorni feriali utili dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Dell'avvenuto sopralluogo si darà certificazione utilizzando il modulo di cui all'allegato "E", che dovrà essere inserito, a pena di esclusione, nella documentazione amministrativa di cui alla busta n. 1.

Art. 7 OPZIONI

Rimane facoltà della Amministrazione contraente esercitare l'opzione prevista dall'articolo 57 comma 3 lett. b) del d.lgs. 163/06 nel limite di spesa, rispetto alle forniture e prestazioni previste originariamente dal contratto.

Nel caso di forniture e prestazioni complementari, non previste originariamente nel contratto, la negoziazione tra le parti avverrà nel rispetto delle quotazioni di mercato unitamente alla scontistica praticata in sede di offerta di gara.

Art. 8 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Art. 9 Termine di presentazione offerte

- 1) L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, pena esclusione, al seguente indirizzo: "IRCCS Istituto Tumori – Bari; via Hahnemann, 10 -70124 Bari" entro il termine perentorio indicato nella lettera d'invito. Qualora l'offerta non pervenisse entro il su riportato termine la stessa verrà considerata nulla ad ogni effetto.
- 2) Il plico, a pena di nullità dell'offerta, dovrà essere consegnato presso il suddetto Ufficio Protocollo. Lo stesso potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente. Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.
- 3) L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'amministrazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.
- 4) Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito Internet: <http://www.oncologico.bari.it/> – Sezione Documenti amministrativi – Gare e concorsi, dal quale potrà essere scaricata come originale.

Le richieste di chiarimenti, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo fax al n. (+39)

080-5555119 e dovranno pervenire entro e non oltre il nono giorno antecedente il termine fissato per la ricezione delle offerte.

Questa Amministrazione pubblicherà, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza, sul sito web di cui sopra, il contenuto delle risposte ai quesiti ed alle richieste di chiarimento che perverranno dalle ditte.

Art. 10 Modalità di presentazione

- a)** L'offerta e tutta la documentazione richiesta dovranno essere contenute, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico sigillato, recante a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o suo procuratore, recante altresì all'esterno:
- gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, o dei concorrenti in caso di R.T.I.)
 - gli estremi del destinatario
 - la dicitura *“Procedura ristretta per la realizzazione di laboratori e altri ambienti a contaminazione controllata presso la nuova sede dell'IRCCS Istituto Tumori di Bari – Offerta”*
- b)** Il suddetto plico deve contenere al suo interno le seguenti tre buste contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa, la documentazione tecnico - organizzativa e l'offerta economica come da schema sottoindicato.

BUSTA	DICITURA	CONTENUTO
☒ N°1	<i>“Procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di un impianto per la movimentazione di materiale leggero (posta pneumatica)- Documentazione amministrativa</i>	Documentazione amministrativa
☒ N°2	<i>“Procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di un impianto per la movimentazione di materiale leggero (posta pneumatica)- - Offerta tecnico - organizzativa</i>	Documentazione tecnico-organizzativa
☒ N°3	<i>“Procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di un impianto per la movimentazione di materiale leggero (posta pneumatica)- Offerta economica</i>	Offerta economica

- c)** Tutte le buste dovranno essere non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto).

- d) Le espressioni “busta/e sigillata/e” e “plico sigillato” di cui sopra comportano che la busta ed il plico, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere sigillati mediante l'applicazione, su tutti i lembi di chiusura, di una striscia di carta incollata o di plastica adesiva o di materiale comunque atto a garantire la perfetta chiusura delle buste. Su tali strisce deve essere apposto un sigillo (con ceralacca, ovvero con una qualsiasi impronta o timbro che individui univocamente il proponente), e una firma che sia apposta a scavalco tra la busta e il materiale di sigillatura. Tanto al fine di assicurare la segretezza dell'offerta e nello stesso tempo a confermare l'autenticità della chiusura originaria.
- e) Si sottolinea che nelle buste 1 e 2, a pena di esclusione, non deve essere inserito alcun riferimento al prezzo di quanto oggetto del presente appalto e dei servizi accessori (da indicarsi esclusivamente nella busta 3). Laddove richiesto, ogni eventuale dato di costo (ad esempio del servizio di manutenzione) sarà espresso in termini di percentuale rispetto ai costi indicati nella busta n. 3.
- f) Ciascuna offerente dovrà indicare, a pena di esclusione, una sola offerta e, pertanto, non saranno ammesse offerte alternative. Le offerte non possono essere condizionate né sottoposte a condizioni e termini non espressamente previsti dal presente Disciplinare.
- g) Le ditte offerenti, nella redazione delle proprie offerte di gara, devono utilizzare la modulistica allegata.

Art. 11 Documentazione amministrativa (Busta n. 1)

La Busta n. 1 dovrà riportare la dicitura **“Procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di un impianto per la movimentazione di materiale leggero (posta pneumatica)- Documentazione amministrativa”** e dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto nonché, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti rilegati in un unico fascicolo (possibilmente nello stesso ordine con cui sono di seguito elencati):

- a. Il presente disciplinare, siglato su tutte le pagine e firmato nei due appositi spazi dell'ultima pagina da persona avente titolo alla rappresentanza della ditta offerente;
- b. una **garanzia a corredo dell'offerta**, costituita in uno dei modi previsti dall'art.75 D Lgs.163/2006 nella misura del 2% (due per cento) del prezzo base del lotto indicato nel bando. Nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione dell'importo della cauzione secondo quanto sopra indicato, dovrà includere nella “Busta 1” la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione) o, diversamente, la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs.163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Ad ogni buon fine si precisa che:

- In caso di R.T.I. già costituiti il deposito cauzionale potrà essere prestato anche dalla sola impresa mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;

- In caso di R.T.I. non ancora costituiti il deposito cauzionale dovrà essere intestato a tutte le imprese raggruppande e contenere il richiamo alla natura collettiva della partecipazione alla gara.
- In caso di RTI già costituiti ovvero da costituire il beneficio di cui all'art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006 è subordinato al possesso da parte di tutte le aziende raggruppate/raggruppande della specifica certificazione come innanzi descritta.
- In caso di Consorzio, già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato al Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, il deposito cauzionale potrà essere costituito da una delle imprese consorziande con indicazione che il soggetto garantito è il costituendo Consorzio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione della Contratto. Ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 l'Amministrazione appaltante, comunicata l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni lavorativi dall'aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione.

La predetta cauzione copre e viene escussa per la mancata stipula del contratto per fatto del concorrente e viene altresì escussa, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel Bando di gara, e nel caso di dichiarazioni mendaci.

- c. Dichiarazione, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, rilasciata da un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993) in cui venga attestato l'**impegno a rilasciare la garanzia per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali** oggetto della presente procedura qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.
- d. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata copia del documento di riconoscimento, redatta conformemente a quanto riportato nell'**Allegato "D"** al presente disciplinare, ai sensi degli artt. 38, 39, 40, 41 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il possesso, **a pena di esclusione**, di:
- requisiti di cui al punto III. 2. 1. del Bando di gara;
 - **fatturato globale realizzato negli esercizi 2005-2006-2007 non inferiore a due volte il valore stimato del lotto di partecipazione IVA esclusa;**
 - **fatturato nel settore oggetto della gara, realizzato negli esercizi 2005-2006-2007, di importo almeno pari al valore stimato del lotto di partecipazione IVA esclusa;**
 - capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art.42 lett.a) del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni, da comprovarsi mediante elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni;

- il possesso sia del requisito di idoneità professionale ex art.39 sia delle qualificazioni SOA per eseguire lavori pubblici ex art.40, ove previsti dalla normativa;
- In caso di R.T.I. i fatturati globali e di settore saranno considerati cumulativamente.
- e. dichiarazione di avvenuto sopralluogo secondo lo schema di cui **all'allegato "E"**.
- f. **procura speciale** comprovante la facoltà del sottoscrittore di impegnare la società concorrente, nell'ipotesi in cui le dichiarazioni di cui alla precedente lettera C) sia stata resa da un Procuratore speciale.
- g. in caso di ricorso al cd. **avvalimento**, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e della utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l'esecuzione dell'appalto, copia della documentazione indicata nel successivo articolo "Avvalimento" del presente Disciplinare.
- h. in caso di partecipazione in consorzio stabile, copia della **delibera dell'organo deliberativo** di cui al successivo articolo "partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi" del presente disciplinare;
- i. Copia della ricevuta di versamento, in originale o in copia corredata da dichiarazione di autenticità con allegata copia di documento di identità in corso di validità, della contribuzione, dovuta nella misura di € 20,00 per ogni partecipante, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della deliberazione 24 gennaio 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, effettuato sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a: "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta n. 246 00186 ROMA (codice fiscale 97163520584).

I partecipanti devono indicare nella causale

- il codice fiscale del partecipante;
- il Codice Identificativo Gara, come da bando di gara.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. Si precisa che la mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale o in copia corredata da dichiarazione di autenticità con allegata copia di documento di identità in corso di validità, è condizione di esclusione dalla procedura di selezione.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a)** comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
- b)** costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, qualora emergano elementi tali da indurre specifici approfondimenti, ulteriori verifiche di ufficio oltre quelle espressamente previste dal d.lgs. 163/2006.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Per i R.T.I. , i Consorzi ed i GEIE , si veda anche il successivo articolo 9.

Art. 12 Offerta tecnico organizzativa (Busta n. 2)

- 1) La Busta n. 2 dovrà riportare la dicitura ***“Procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di un impianto per la movimentazione di materiale leggero (posta pneumatica)- Offerta Tecnico - organizzativa”***, e dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione, rilegata in un unico fascicolo e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico:
- A. **SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI DATI DI OFFERTA**, ottenuta compilando in ogni sua parte il modulo allegato al punto **“B2”**, sulla base delle prescrizioni indicate nell'allegato **“B1”** e conformemente alle medesime.
 - B. **Per agevolare e accelerare il lavoro della commissione**, il modulo allegato al punto **“B2”** dovrà essere compilato e allegato, oltre che come documento cartaceo, come file in formato .xls. A tale scopo, è disponibile presso la Stazione Appaltante il file origine su cui elaborare la propria offerta. Si ribadisce che nessun dato economico deve essere indicato.
 - C. **SCHEDE TECNICHE** dei beni offerti che, a pena di esclusione, dovranno corrispondere a prodotti in produzione e presenti nei listini merceologici dei prodotti commercializzati. Le schede dovranno consentire la puntuale ed obiettiva verifica della corrispondenza delle specifiche tecniche rispetto a quelle dettate dal disciplinare tecnico; dette schede dovranno essere prodotte, in lingua italiana, su supporto cartaceo o, in aggiunta, informatico (floppy disk 1,44Mb, CD-R, DVD, nel formato .pdf, oppure .rtf., oppure .xcl o .doc, disegni in formato .dwg); in particolare, dovranno essere chiaramente riportata la documentazione illustrativa e descrittiva, la letteratura scientifica (qualora pertinente), l'indicazione della casa di produzione, il materiale componente, ed ogni altra notizia utile ad una precisa individuazione delle caratteristiche tecniche del materiale offerto.
 - d. Saranno allegati i **certificati di qualità**, rilasciati dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme specifiche per l'oggetto dell'appalto. I certificati saranno controfirmati dal responsabile della ditta, che ne attesta e garantisce la veridicità e la attualità di quanto in esse contenuto. Saranno presi in considerazione sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee

relative alla certificazione. La stazione appaltante riconosce i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri (artt. 42 comma 1.m e 43 del D.Lgs 163/2006).

- E. **relazione sulla assistenza tecnica**, contenente le informazioni riportate nella scheda di valutazione di cui **all'Allegato "F"**, in cui l'impresa partecipante descriva con quali modalità intenda espletare il servizio di assistenza tecnica (SAT) previsto dall'articolo 12 dello schema di contratto. Potranno essere compilate anche più schede in relazione ai diversi beni cui si partecipa. Non saranno valutate indicazioni generiche e/o con insufficiente grado di descrizione tali da non comprenderne a pieno la validità ai fini del presente appalto;
- F. **Copia dello schema di offerta economica - allegato "G", priva dell'indicazione dei prezzi.**
- g. L'offerta dovrà contenere un documento dichiarante le **condizioni di garanzia** proposte, chiaramente indicante:
- il periodo di garanzia base;
 - eventuali periodi di estensione di garanzia;
 - le procedure di manutenzione periodica e preventiva eseguite;
 - le verifiche periodiche di conformità alle norme applicabili eseguite;
 - le modalità di reso e sostituzione di parti difettose.

Non dovranno essere previste esclusioni nelle condizioni di garanzia, fatte salve quelle derivanti da eventi catastrofici, comportamenti dolosi da parte della SA, atti vandalici, imperizia nell'uso degli apparecchiature non derivante da insufficiente comunicazione/formazione da parte della Ditta. Le condizioni di garanzia dovranno includere, per il periodo di validità della stessa, tutte le operazioni di manutenzione preventiva e programmata senza oneri aggiuntivi per la SA, nonché l'assistenza indispensabile all'esecuzione delle verifiche normative e/o di sicurezza.

- h. All'offerta dovrà essere allegato il **manuale operativo** di ciascuno dei dispositivi costituenti il sistema offerto, contenente almeno la descrizione delle applicazioni cliniche del sistema, le istruzioni operative per usare il sistema (funzioni ed uso corretto), una descrizione di tutti i controlli dell'unità e dati tecnici. Il manuale dovrà contenere inoltre tutte le prescrizioni di sicurezza per i pazienti ed il personale operatore. Il manuale dovrà essere redatto in lingua italiana. Dato che il manuale operativo potrebbe essere un documento particolarmente voluminoso, è ammesso che il medesimo sia presentato come documento a parte rispetto al fascicolo rilegato dei documenti relativi alla busta "2"; è altresì ammesso che il manuale operativo sia presentato come file di opportuno formato (.doc, .xls, .pdf, .dwg) su adeguato supporto elettronico (cd, dvd; va escluso il floppy disk perché modificabile).

- i. All'offerta dovrà essere allegato il **“Piano delle Attività di Formazione ed Aggiornamento del Personale”**, compreso nel prezzo offerto per l'oggetto del presente appalto, necessario per preparare il personale che verrà incaricato di utilizzare le apparecchiature. Nel piano di Formazione dovranno essere riportate le informazioni di seguito indicate :
- la durata dell'intervento formativo;
 - il numero e le qualifiche dei formatori,
 - il numero di ore previste per ciascuna qualifica di formatori;
 - i numero dei moduli di formazione previsti;
 - il numero dei destinatari;
 - i temi trattati;
 - i sistemi di verifica dell'apprendimento, con particolare riferimento all'eventuale follow-up, con specifica delle modalità e la tempistica di effettuazione;
 - le descrizione del materiale didattico da fornire.
- j. L'Offerente dovrà predisporre un **programma temporale dell'esecuzione della fornitura e della relativa installazione**. Il programma dovrà essere realizzato in forma di diagramma di Gantt, con scala dei tempi a partire dal primo giorno di consegna, indicando la durata in giorni lavorativi (ad esclusione del sabato) e le relative precedenze delle diverse fasi (consegna del cantiere, esecuzione delle opere edili ed impiantistiche, installazione, calibrazione, test preliminare, formazione del personale utilizzatore, collaudo, ecc.). **Il programma temporale dovrà prevedere la conclusione delle attività (collaudo escluso) entro il termine massimo di 90 giorni solari consecutivi** ovvero entro il termine migliorativo offerto in sede di gara, decorrenti dalla gara di consegna dei locali..
- K. **Dichiarazione**, rilasciata con le modalità di cui al DPR 445/2000, in cui la ditta proponga **i termini massimi per il pagamento della fornitura e dei correlati servizi**, espressi in n. di giorni solari richiesti, comunque non superiori ai 180 gg., rispettivamente a far tempo dalla data di effettuazione del positivo collaudo o dalla data di emissione della conseguente fattura, che la ditta intende contrattare ed includere, a titolo impegnativo, nel contratto in caso di aggiudicazione. Verranno prese in considerazione esclusivamente dichiarazioni espresse in n. di giorni. Il termine massimo da indicare dovrà essere unico per ciascuna delle prestazioni oggetto dell'appalto. Verranno considerate nulle le proposte che prevedano differenti termini di pagamento in relazione alle diverse prestazioni.
- l. Ogni altra documentazione, in lingua italiana ovvero, se diversa, accompagnata da traduzione, a carattere tecnico – organizzativo che il concorrente ritenga utile esibire in grado di dettagliare e completare le prestazioni oggetto dell'appalto.

- m. Nella busta 2 dovrà altresì essere inserita la **Progettazione Definitiva di tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie alla completa operatività** della fornitura proposta dalla Ditta. Il progetto dovrà essere redatto sulla base degli elaborati allegati al presente disciplinare, nonché delle risultanze dei sopralluoghi condotti.

Il progetto dovrà comporsi di tutti gli elaborati necessari per una completa rappresentazione tecnico-economica delle opere proposte, e comprenderà almeno i seguenti elaborati:

- a) Elenco degli elaborati** che compongono il progetto;
- b) relazione tecnica generale**, con la quale la Ditta illustra le caratteristiche generali e particolari della propria proposta, i materiali, le scelte organizzative eccetera;
- c) elaborati grafici** in scala opportuna (non inferiore a 1:100), rappresentativi in modo esaustivo degli ambienti oggetto di progettazione, con indicazione dell'ingombro delle macchine, delle caratteristiche di installazione, dei materiali di finitura, delle soluzioni per la sicurezza, della installazione delle apparecchiature, degli impianti, delle particolarità strutturali, dei materiali impiegati eccetera;
- d) Computo Metrico NON estimativo**; in questo elaborato, per ciascuna voce di lavorazione, si indicheranno unità di misura considerata e quantitativo. Altra copia dell'elaborato con le indicazioni economiche (prezzo unitario, prezzo complessivo) dovrà essere inserito solo nella busta 3.

I suddetti elaborati di progetto dovranno avere una accuratezza sufficiente a descrivere dettagliatamente i requisiti installativi e di esercizio dei componenti significativi dei dispositivi offerti, in base al seguente elenco indicativo e non esaustivo:

- dimensioni fisiche e peso dei dispositivi proposti, rappresentazione grafica dei medesimi inseriti negli ambienti dove sono previsti gli alloggiamenti;
- verifica della compatibilità strutturale per l'installazione, ove applicabile (carichi statici, numero di punti di appoggio, ecc.);
- verifica della compatibilità impiantistica per l'installabilità (ad esempio: gas medicali, vuoto, temperatura e umidità di esercizio, impianto elettrico, ecc.);
- requisiti elettrici ed impiantistici (corrente nominale e massima, tensione di alimentazione, frequenza, numero fasi, descrizione delle batterie, ecc.);
- requisiti specifici in relazione allo smaltimento di fluidi e rifiuti speciali;
- tipi di allarmi e accortezze;

- necessità di particolari condizioni di funzionamento;
- descrizione delle procedure consigliate e/o obbligatorie per sterilizzazione/disinfezione del dispositivo offerto;
- procedure di manutenzione routinarie consigliate per gli impianti accessori.

N.B.: si ribadisce che nella offerta tecnica compresa nella busta "2" nessuna indicazione economica può essere esplicitata. Di conseguenza, l'elaborato "computo metrico" dovrà riportare l'elenco delle parti d'opera, con le relative misure, ma NON i prezzi unitari e i prezzi complessivi. Il progetto dovrà essere firmato da professionista abilitato.

- 2) **Al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di poter svolgere gli adempimenti burocratici e tecnici con la massima celerità, si raccomanda che tutta la documentazione contenuta nella busta n. 2 sia debitamente rilegata, e non fascicolata, possibilmente in un unico volume, che dovrà riportare l'indice del proprio contenuto ed il numero delle pagine. Si prega di inserire la documentazione richiesta nello stesso ordine con cui è stata in precedenza elencata.**
- 3) Tutta la documentazione contenuta nella busta "2" dovrà essere firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "1". Per gli RTI valgono le indicazioni di cui al successivo articolo 5 del presente disciplinare.
- 4) Si precisa che la configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali cui devono corrispondere le forniture, sono elencate nel disciplinare tecnico, allegato "B.1". **Le caratteristiche delle attrezzature e dei prodotti ivi indicate hanno valore preferenziale ma non strettamente vincolante. Pertanto la non conformità di talune caratteristiche merceologiche non comporterà la non validità dell'offerta, purchè siano garantita la qualità e il livello prestazionale richiesti. Nella fase di valutazione delle proposte formulate la Commissione tecnica potrà ritenere valide offerte contenenti caratteristiche diverse da quelle innanzi indicate purchè le stesse non limitino il corretto utilizzo dei beni rispetto allo specifico uso cui i medesimi sono destinati.**
- 5) Le forniture dovranno essere di produzione corrente, nuove di fabbrica, non ricondizionate né riassemblate; dovranno essere prive di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati nella proposta tecnico-economica; inoltre dovranno rispettare le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo.
- 6) La documentazione deve essere redatta in lingua italiana, e, qualora in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana a norma di legge.
- 7) Per agevolare la compilazione delle schede tecniche, sono messi a disposizione delle ditte i files necessari, facendone richiesta all'indirizzo del Responsabile del Procedimento.

- 8) Devono in ogni caso intendersi autorizzate, ai sensi dell'art.76 D Lgs.163/06, eventuali varianti progettuali in sede di offerta, che dovranno rispettare i requisiti minimi indicati negli allegati "A" e "B", nonché le modalità di presentazione di indicate nel presente disciplinare.

Art. 13 Offerta economica (Busta n. 3)

1. La Busta n. 3 dovrà riportare la dicitura **“Procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di un impianto per la movimentazione di materiale leggero (posta pneumatica)- Offerta Economica”** e dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara:

- A) **l'offerta economica** redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, la quale dovrà riportare, pena esclusione, tutte le indicazioni di prezzo, in cifre e lettere, sulla base di quanto indicato nell' **allegato “G”**.
- B) **copia su file della offerta economica**, su supporto non modificabile (cd o dvd: esclusi floppy disk), in tutto e per tutto conforme alla offerta presentata su supporto cartaceo.
- C) copia dello **schema di contratto**, allegato al presente disciplinare di gara (**Allegato “C”**), non compilato e senza aggiunte o integrazioni, debitamente sottoscritto in modo leggibile per accettazione e siglato in ogni sua pagina dal legale rappresentante del concorrente;
- D) Con riferimento alla richiesta **Progettazione Esecutiva di tutte le opere edili ed impiantistiche, necessarie alla completa** operatività della fornitura proposta dalla Ditta, nella busta 3 si dovranno inserire gli elaborati economici che completano la progettazione, ovvero:
 - a)** Computo Metrico **estimativo**; in questo elaborato, per ciascuna voce di lavorazione, si indicheranno unità di misura considerata, quantitativo, prezzo unitario, prezzo totale.
 - b)** **elenco prezzi**. Si precisa che i prezzi relativi alle lavorazioni proposte dalla ditta dovranno essere desunti dal prezzario ufficiale dei lavori pubblici della Regione Puglia (deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2006, n. 108 - L.R. 13/01 – Art. 13 – Approvazione elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche – in BURP Anno XXXVII BARI, 15 MARZO 2006 N. 33).¹

¹ Come riferimento per la compilazione di prezzi non compresi nella citata deliberazione di GR, si riporta un estratto del testo dell'Art. 29 della bozza di regolamento del d.lgs 163/2006: *Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo: comma 1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:*

a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;

- E) un ulteriore plico chiuso, a corredo di ciascuna offerta economica, recante all'esterno la dicitura **“Giustificazioni per eventuale offerta anomala”**, anch'esso controsigliato sui relativi lembi di chiusura per come sopra descritto, dove dovranno essere rinvenute, ai sensi dell'art. 86, c. 5, del citato D.Lgs. n. 163/2006, le giustificazioni ritenute pertinenti rispetto ad uno o più dei criteri riportati nel comma 2 dell'art. 87 dello stesso Decreto – in merito agli elementi costitutivi dell'offerta stessa, ai fini della relativa valutazione di congruità, qualora venga riscontrata anormalmente bassa secondo i criteri stabiliti al comma 1 del predetto art. 86.

Rispetto al prezzo onnicomprensivo proposto la ditta dovrà precisare, in valore percentuale o numerico, le quotazioni delle sottoelencate prestazioni:

- quota relativa alla fornitura dei beni oggetto dell'appalto;
- quota relativa ai servizi di assistenza tecnica;
- quota relativa alle spese di trasporto e consegna;
- quota relativa alle spese di installazione;
- quota relativa alle opere edili;
- quota relativa alle opere impiantistiche;
- quota relativa alle opere accessorie;

c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

- quota relativa ad altre spese generali², tra cui le spese di progettazione;
- quota relativa agli oneri della sicurezza;
- ulteriori eventuali elementi che hanno concorso alla formazione della offerta

L'offerta si intenderà omnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se materialmente non menzionati nello schema di proposta – contratto e nella offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, e per dare le forniture perfettamente funzionanti e pronte per l'inizio delle attività'.

Nella busta “Giustificazioni per eventuale offerta anomala” dovrà essere inoltre contenuto il/i listino/i prezzi della casa/e produttrice/i dei prodotti offerti.

L'amministrazione si riserva, nel caso, la possibilità di richiedere al provvisorio aggiudicatario ulteriori giustificazioni o precisazioni, oltre quelle rinvenute nella busta di cui sopra, atte a dimostrare la congruità dell'offerta ritenuta sospettosamente anomala.

L'amministrazione, altresì, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed al solo fine di una completa istruttoria, di procedere all'apertura della busta “Giustificazioni per eventuale offerta anomala” . In qualsiasi caso l'apertura di tale busta non avverrà in seduta pubblica.

2. La Dichiarazione d'offerta dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante del -concorrente o da persona munita da comprovati

² Come riferimento per la determinazione delle spese generali, si riporta il testo dell'Art. 29 della bozza di regolamento del d.lgs 163/2006. Comma 4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente ; sono eluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "1". Valgono le indicazioni di cui al successivo articolo 5 del presente disciplinare.

3. In ogni caso, i prezzi unitari netti offerti dovranno essere espressi ed in valuta euro, e, comunque, si intenderanno franco destino presso le sedi di consegna dei beni offerti, così come indicati nel disciplinare tecnico, omnicomprensivi quindi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, ivi comprese le spese di trasporto e gli oneri di sdoganamento dovuti per la consegna e l'installazione dei beni.
4. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo riportato in cifre. Inoltre, in caso di discordanza tra le indicazioni economiche, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per l'Amministrazione appaltante. In caso di discordanza tra le indicazioni tecniche riportate nei diversi documenti di offerta tecnica, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per l'Amministrazione appaltante.
5. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 l'offerta dell'aggiudicatario rimarrà irrevocabile, nonché valida ed impegnativa, per 360 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. Tale termine prolungato è connesso con la specificità e complessità degli impianti da realizzare, nonché dei tempi di ultimazione del manufatto ospedaliero cui si riferisce il presente appalto. Entro tale termine l'Amministrazione appaltante procederà a comunicare, a mezzo raccomandata A.R., con le modalità previste dall' art. 79, comma 5, lettera a) del precitato D.Lgs., l'aggiudicazione definitiva della procedura in parola.

Resta inteso, altresì, che, oltre il predetto termine, le offerte rimarranno valide ed impegnative, sino alla data di stipula del contratto e comunque non oltre il 60° giorno successivo alla data della comunicazione di esito ai soggetti cui al già citato comma 5 dell'art. 79 del D.Lgs. 163/05.

6. Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 -, l'Amministrazione si riserva la relativa valutazione, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, anche ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 68 del R.D. n. 827/1924. l'Amministrazione si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

Art.14 Istruzioni per la compilazione e motivi di esclusione.

Art.15 Motivi di esclusione di carattere generale.

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave

nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche in forma di autocertificazione;
- m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- n) che hanno commesso violazioni di una qualunque norma vigente dell'ordinamento italiano, che preveda espressamente come sanzione l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, ovvero l'impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494³ e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui sopra, la SA chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della

³ **Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; articolo 3, comma 8.** *Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa: a) verifica l' idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.(comma così modificato dall'articolo 86, comma 10, d.lgs. n. 276 del 2003, poi dall'articolo 20, comma 10, decreto legislativo n. 251 del 2004); si veda anche l'[articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210](#), convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.*

Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la SA chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e potrà altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Art.16 Motivi di esclusione relativi alle modalità di presentazione delle offerte.

Saranno ritenute non valide, le offerte:

- pervenute per qualsiasi motivo, **dopo la scadenza del termine utile** per la presentazione;
- inviate **a indirizzi diversi** da quello indicato;
- **non sottoscritte dal legale rappresentante** o da persona legalmente riconosciuta nelle forme prescritte;
- pervenute in una busta principale che non rechi a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o suo procuratore; oppure, che non rechi all'esterno gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, o dei concorrenti in caso di R.T.I.); che non rechi all'esterno la dicitura "Procedura ristretta per la fornitura di (*nome gara*) – Offerta"
- che all'interno della busta principale, non rechi esclusivamente le tre buste di cui all'art. 2.2.b;
- Che riportano indicazioni economiche nelle buste "1" e "2".
- Prive della attestazione di avvenuto sopralluogo (allegato "E").
- Pervenute da soggetti che non abbiano ottemperato agli obblighi di dimostrazione delle capacità **economica e finanziaria** di cui all'art. 41 del d.lgs 163/2006 e di capacità **tecnica e professionale di cui all'art. 42 del medesimo decreto.**

Costituisce motivo di esclusione il mancato rispetto di queste prescrizioni.

Le dichiarazioni devono essere presentate rispettando le formalità di legge in materia di autocertificazione (si richiamano esplicitamente i seguenti articoli del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Articolo 18 - Copie autentiche, Articolo 19 - Modalità alternative all'autenticazione di copie, Art. 19-bis - Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva, Articolo 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze, Articolo 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, Articolo 47 - Dichiarazioni

sostitutive dell'atto di notorietà, Articolo 48 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive).

La documentazione di cui innanzi, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante della Ditta, ovvero dai legali rappresentanti delle Ditte eventualmente associate.

Costituisce motivo di esclusione il mancato rispetto di questa prescrizione.

I documenti indicati nella lettera di invito, se prodotti in lingua straniera, devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana a norma di legge. A insindacabile giudizio della Commissione di Gara, documenti privi di traduzione potranno non essere considerati ai fini delle valutazioni.

I documenti prodotti dalle imprese comunitarie debbono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti direttive dell'Unione Europea.

Art.17 *Motivi di esclusione per eccessiva genericità delle offerte.*

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile la proposta tecnico - organizzativa, contenuta nella relazione di cui ai precedenti punti C), ed E) le stesse, in quanto impegnative e da includere nel contratto, dovranno essere dettagliate, specifiche oltreché prive di riferimenti generici.

Saranno considerate "dettagliate e specifiche" le relazioni che, nel descrivere le qualità di un prodotto, esprimono le sue prestazioni facendo ricorso a parametri oggettivamente misurati e numericamente indicati, e non attraverso generici aggettivi.

La descrizione delle proposte dovrà essere inoltre inequivocabile al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute.

Costituisce motivo di esclusione, a esclusivo giudizio della Commissione di Gara, il mancato rispetto delle suddette prescrizioni.

Art.18 *Mancato utilizzo della modulistica di gara.*

Le ditte partecipanti devono utilizzare la modulistica allegata, come prescritto dall'art. 2.2.g del presente Disciplinare. In alternativa, possono utilizzare proprie trascrizioni, ma solo purchè ricalchino gli schemi assegnati e purchè riportino fedelmente tutte le informazioni richieste dalla modulistica di gara, nel medesimo ordine con cui le medesime sono elencate nella documentazione di gara.

Costituisce motivo di esclusione il mancato rispetto di questa prescrizione.

Art.19 *Incompletezza della documentazione.*

Costituisce motivo di esclusione la incompletezza della documentazione, o la difformità della medesima, a meno che le difformità risultino, a giudizio esclusivo della Commissione, meramente formali e non tali da comportare una alterazione della

sostanziale “par condicio” tra le aziende concorrenti, fatto salvo quanto espressamente previsto dalle vigenti leggi in merito alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive od alle integrazioni documentali.

Si precisa che la SA SI RISERVA A PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO LA FACOLTA' DI INVITARE LE IMPRESE CONCORRENTI A COMPLETARE E/O A FORNIRE CHIARIMENTI IN ORDINE AL CONTENUTO DEI CERTIFICATI, DOCUMENTI O DICHIARAZIONI PRESENTATI, anche interrompendo i termini di gara per i necessari tempi tecnici, in tutti i casi diversi da quelli per i quali nel presente articolo 3 è contemplata la esclusione.

Art.20 Formulazione di più offerte alternative o di offerte condizionate.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e, contemporaneamente, in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa. Le ditte non possono partecipare a più gruppi di offerta, né con forme di collegamento imprenditoriale né di controllo anche ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

In ossequio al principio di buon andamento e della par condicio fra i concorrenti, ciascuna offerente dovrà indicare una sola offerta e non saranno ammesse offerte alternative.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel disciplinare di gara e relativi allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Costituisce motivo di esclusione il mancato rispetto di queste prescrizioni.

Art.21 Inattualità della apparecchiatura offerta.

Le ditte offerenti dovranno offrire le apparecchiature di più recente produzione, indicando la relativa data di immissione sul mercato. La Commissione tecnica, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere alla esclusione di concorrenti che abbiano offerto apparecchiature che siano uscite di produzione o che siano state sostituite nella produzione della Casa Madre da altri modelli più recenti.

Per la valutazione della attualità della offerta, si considereranno i cataloghi ufficiali delle Case madri, anche visionando le relative pagine web.

Costituisce motivo di esclusione il mancato rispetto di questa prescrizione.

Art.22 Valore delle dichiarazioni.

Ogni singola dichiarazione fornita sarà vincolante per la Ditta in caso di accoglimento della proposta tecnico-economica da essa fornita. Il mancato rispetto di quanto

dichiarato e/o garantito darà facoltà alla SA di procedere all'incameramento del deposito cauzionale e all'annullamento della aggiudicazione, con attribuzione della medesima alla ditta classificatasi subito dopo nella graduatoria finale della gara.

Art.23 Discordanza tra diversi elementi delle offerte.

In caso di discordanza tra diversi elementi della offerta (ad esempio tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere; oppure tra le caratteristiche tecniche indicate nei moduli di offerta e quelle indicate nei dépliants illustrativi), verrà ritenuta valida la offerta che, a esclusivo giudizio della commissione di gara, esprime la condizione più vantaggiosa per la stazione appaltante.

Art. 24 Criteri e Modalità di aggiudicazione

La presente gara verrà aggiudicata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità di seguito stabilite.

Art. 25 Punteggio

Il punteggio sarà così attribuito:

- I) massimo punti 40 attribuibili all'offerta con il prezzo più basso (alle altre offerte il punteggio verrà assegnato con il criterio della proporzione inversa);
- II) massimo punti 60 attribuibili all'aspetto qualitativo e tecnico/organizzativo, suddivisi e meglio specificati, nel disciplinare tecnico (allegato "B.2").

26 Criteri di aggiudicazione

6.2.1. Atteso che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio di cui all'art.83 del D.Lg.vo. n.163/06, si specifica che i punteggi massimi attribuibili ai singoli elementi valutativi verranno distribuiti secondo le seguenti modalità:

A) massimo punti 40 attribuibili all'offerta con il prezzo più basso:

Alla Ditta che avrà proposto l'offerta con il miglior prezzo, determinato sulla base della sommatoria delle quotazioni di cui ai punti da 1 a 6 dello schema di offerta economica allegato "G", verranno attribuiti 40 punti ed ai prezzi delle altre Ditte punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio ditta considerata} = 40 \times \frac{\text{prezzo}_{\text{più}_{\text{basso}}}}{\text{prezzo}_{\text{della}_{\text{ditta}_{\text{considerata}}}}$$

Si precisa che i prezzi di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 dello schema di offerta economica allegato "G", non formeranno oggetto della valutazione economica di gara prevista dalla presente procedura, e che detti prezzi potranno formare oggetto di separata negoziazione tra le parti prima della stipula del contratto. In tal senso, tale negoziazione concorrerà alla determinazione della complessiva congruità dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria.

B) massimo punti 60 attribuibili all'aspetto qualitativo, suddivisi secondo le specifiche riportate nel disciplinare tecnico (allegato "B.2").

Alla Ditta che in sede di valutazione qualitativa espressa avrà ottenuto, dalla somma dei punteggi parziali, il punteggio qualitativo più alto, verranno attribuiti 60 punti ed alle altre Ditte punteggi direttamente proporzionali, applicando la seguente formula:

$$\text{punteggio ditta considerata} = 60 \times \frac{\text{punteggio}_{\text{assegnato}_{\text{alla}_{\text{ditta}}}}}{\text{miglior}_{\text{punteggio}_{\text{assegnato}}}}$$

In tutti i calcoli di gara, ivi inclusi quelli relativi alla individuazione delle offerte sospettosamente anomale, saranno attribuiti punteggi interi e decimali. Eventuali punteggi frazionari saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.

6.2.2. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punti, relativi ai criteri riportati nel disciplinare tecnico, alle diverse offerte è stato deciso di assegnare ad ognuno dei subcriteri, un punteggio pesato in funzione dell'importanza del parametro. Sono stati previsti, salvo laddove diversamente specificato nell'allegato "B.2", quattro giudizi da attribuire ai singoli subcriteri oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione al singolo subcriterio di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale dei punti massimi per lo stesso subcriterio previsti, e segnatamente:

- OTTIMO
- ADEGUATO
- PARZIALMENTE ADEGUATO
- INADEGUATO

cui, come detto, corrispondono rispettivamente le seguenti percentuali (%) dei punti da assegnare alle singole voci:

➤ OTTIMO	100%
➤ ADEGUATO	75%
➤ PARZIALMENTE ADEGUATO	50%
➤ INADEGUATO	0%

(Es. Subcriterio "1.1" - punteggio massimo previsto: 10 - se il "Giudizio espresso" é "ottimo", il punteggio attribuito sarà pari a 10; se il "Giudizio espresso" é "adeguato", il punteggio attribuito sarà pari a 7,5; se il "Giudizio espresso" é "parzialmente adeguato", il punteggio attribuito sarà pari a 5; se il "Giudizio espresso" é "inadeguato", il punteggio attribuito sarà pari a 0).

- 6.2.3. **Previa normalizzazione a 60 dei punteggi totali attribuiti per gli aspetti qualitativi** secondo i criteri e con le modalità descritte nel disciplinare tecnico, l'offerente che non avrà ottenuto un punteggio totale minimo di **36** punti non verrà ammesso alla fase successiva di apertura delle offerte economiche.

27 **Modalità di aggiudicazione**

- 6.3.1. Per la valutazione qualitativa delle proposte formulate dalle ditte partecipanti, verrà nominata con deliberazione del Legale rappresentante della Amministrazione appaltante, specifica Commissione Giudicatrice.
- 6.3.2. La gara sarà dichiarata aperta in pubblica seduta da un Dirigente dell'Amministrazione, in veste di Presidente del seggio di gara, alla presenza di almeno due testi, presso gli uffici dell'Amministrazione appaltante.

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito indicate), potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente che dovrà esibire, prima dell'avvio delle operazioni di gara, apposita delega, conferita da persona avente titolo, allegando fotocopia di un documento di identificazione con fotografia. Nell'ipotesi venga esibita procura speciale dovranno essere indicati i poteri attribuiti. Si precisa che solo ai titolari delle ditte o ai loro delegati (dotati di delega di rappresentanza estesa nelle forme di legge) sarà data facoltà di intervenire e/o di chiedere la assunzione a verbale di proprie dichiarazioni.

Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o telegramma, con congruo anticipo.

Si precisa inoltre che le sedute della Commissione giudicatrice, diverse da quelle di apertura delle Buste 1, e delle Buste 3 e di quella eventuale per l'espletamento delle operazioni di cui all'art. 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, si svolgeranno a porte chiuse.

- 6.3.3. Nella seduta di apertura della gara si procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei

plici di cui al precedente articolo 2.2.a, e alla verifica della presenza, al loro interno, delle 3 buste di cui al precedente articolo 2.2.b.

Nella stessa seduta, ovvero in una successiva, si procederà all'apertura delle buste n.1 di tutte le offerte pervenute ed alla verifica della regolarità della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e specifici richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara ai fini della conseguente ammissione.

Si procederà inoltre, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, a richiedere a un numero di offerenti pari al 10% delle offerte presentate, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica richiesti nel Bando di gara.

In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati, la presentazione, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta, della seguente documentazione:

- per il requisito di Capacità Economica e Finanziaria di cui al Bando di gara, copia conforme della documentazione probatoria richiesta dall'art. 41, comma 1, lett c, del D.Lgs. n. 163/2006; in particolare, in caso di forniture effettuate a favore di amministrazioni o Enti pubblici, la prova potrà essere fornita con certificati, in originale o in copia autentica, rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli Enti pubblici; in caso di forniture effettuate a favore di soggetti privati l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata dai medesimi soggetti privati o, in mancanza, dallo stesso concorrente. In alternativa potrà essere prodotta copia dei bilanci, o relativi estratti, approvati e pubblicati a norma di legge, o, quale ulteriore alternativa, una dichiarazione resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, un revisore contabile o una società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- per il requisito di Capacità Tecnica di cui al Bando di gara, copia conforme della documentazione probatoria richiesta dall'art. 42, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006; in particolare, in caso di forniture effettuate a favore di amministrazioni o Enti pubblici, la prova è data con certificati, in originale o copia autentica, rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli Enti pubblici; in caso di forniture effettuate a favore di soggetti privati l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata dai medesimi soggetti privati o, in mancanza, dallo stesso concorrente. In alternativa potrà essere prodotta una dichiarazione resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, un revisore contabile o una società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.
- per il requisito di cui alla Sez.III, punto 2.3), "Capacità tecnica del bando di gara", originali o copie conformi sia del certificato d'iscrizione rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. sia delle applicabili attestazioni e

certificazioni di qualità aziendale rilasciate da una SOA regolarmente autorizzata ai sensi della normativa vigente

Il plico contenente la suddetta documentazione probatoria, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere, consegnato presso IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II – via Hahnemann, 10 – 70124 Bari - Ufficio Protocollo, con la dicitura **“Procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di un impianto per la movimentazione di materiale leggero (posta pneumatica)- - contiene documentazione probatoria”**. Lo stesso potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente. Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti previsti dagli art. da 38 a 45 del D.Lgs. 163/06, l'Amministrazione si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara. In tal caso le suddette integrazioni dovranno pervenire all'Ufficio protocollo con le modalità di presentazione che saranno indicate dalla Commissione.

L'esito delle verifiche di cui sopra verrà comunicato a tutte le ditte partecipanti a mezzo fax, oppure e-mail, oppure telegramma, oppure raccomandata a/r ai recapiti indicati nella documentazione contenuta nella busta 1, oppure saranno pubblicati sul sito della SA; la comunicazione avverrà, di norma, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di conclusione dell'accertamento in parola.

- 6.3.4. Successivamente in seduta riservata la Commissione Giudicatrice provvederà ad effettuare la valutazione tecnica delle proposte procedendo all'apertura delle buste n. 2 (relativamente alle sole ditte ammesse) recanti la dizione **“Procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di un impianto per la movimentazione di materiale leggero (posta pneumatica)- Offerta tecnico - organizzativa”** .
- 6.3.5. Terminata la valutazione delle offerte tecniche, le ditte ammesse verranno convocate, dal Presidente del seggio di gara, per un'apposita riunione aperta al pubblico per procedere alla lettura delle valutazioni tecniche formulate dalla Commissione ed alla apertura delle buste n.3 recanti la dizione **“Procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di un impianto per la movimentazione di materiale leggero (posta pneumatica)- Offerta Economica”** oltrechè alla lettura dei prezzi offerti. Successivamente, quindi, il Presidente del seggio di gara procederà all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla redazione della graduatoria.
- 6.3.6. In caso le migliori offerte risultino con uguale punteggio si procederà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, seduta stante, come segue:

- a. se i concorrenti presenti che hanno presentato le offerte migliori di uguale punteggio sono presenti, saranno invitati a migliorare immediatamente l'offerta con una riduzione del prezzo. In tal caso i punteggi attribuiti al parametro prezzo verranno nuovamente calcolati sulla base delle nuove offerte migliorative. Analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente;
 - b. se risultasse assente anche uno solo dei concorrenti alla pari, si richiederà a chi presente degli stessi formale migliororia scritta in busta chiusa;
 - c. se i concorrenti rifiutano di effettuare l'offerta di migliororia, si procederà mediante sorteggio.
- 6.3.7. Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 6.3.8. L'appalto sarà aggiudicato provvisoriamente al concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo.
- 6.3.9. Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire, richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali rappresentanti o persone da loro delegati munite di procura. Le sedute aperte al pubblico diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo telegramma o fax, con congruo anticipo.
- 6.3.10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà a richiedere al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito, nonché al concorrente che segue nella detta graduatoria - se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto Decreto- di comprovare, a pena di esclusione, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica, secondo quanto richiesto in tal senso dal Bando di gara, attraverso la presentazione della documentazione precedentemente indicata. Qualora tale documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 48, D. Lgs. n. 163/2006.
- 6.3.11. All'esito delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006 e, successivamente, alla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006. Successivamente alla ricezione della comunicazione in parola, sarà possibile, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 s.m.i., richiedere l'accesso agli atti di gara, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
- 6.3.12. Ad ogni buon fine si rammenta che l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di
- a)** procedere all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida qualora sia verificata la convenienza della stessa;

Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di:

- b)** non procedere all'aggiudicazione provvisoria se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006;
- c)** sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- d)** non dar seguito motivatamente alla stipula del Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva;
- e)** non dar luogo ad alcuna aggiudicazione provvisoria ove intervengano ragioni di convenienza, utilità, opportunità e di carenza di interesse, oppure in ipotesi di sopravvenuta revoca, parziale o totale, dell'erogazione del finanziamento.

In tutti i precedenti casi (b, c, d, e), il presente appalto si intenderà revocato e le Ditte non avranno alcunché a pretendere, neanche a mero titolo di rimborso spese.

Art. 28 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Nel termine di 20 (venti) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire all'amministrazione contraente la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a)** idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione contraente, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel presente Disciplinare, di importo pari al 10% del valore dell'offerta, al netto dell'IVA, presentata in sede di gara. Rimangono impregiudicate le disposizioni di cui all'art. 113, comma 1) del D.Lgs. 163/06;
- b)** dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000 in cui si attesti che all'impresa non è stata irrogata alcuna delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui all'art. 9, comma 2, lett. C) del D.Lgs. 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- c)** dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
- d)** dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalle amministrazioni appaltante e contraente o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- e)** dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, che l'Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- f)** certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/99 - rilasciata dagli uffici competenti - da cui risulta l'ottemperanza alla legge stessa nonché dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, che attesti la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- g)** per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72.
- h)** documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'art. 2 D.L. 210/2002, come modificato dalla legge di conversione 266/2002.

Ed in caso di aggiudicazione in favore di R.T.I. anche :

- i)** copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo.

La documentazione di cui ai precedenti punti b) e c), d), e), f) e g):

- In caso di R.T.I. dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate; la documentazione di cui al precedente punto a), dovrà essere presentata dall'Impresa mandataria; la documentazione di cui al precedente punto h) dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
- in caso di Consorzio dovrà essere presentata da tutte le Imprese consorziate e dal Consorzio stesso; la documentazione di cui al precedente punto a), dovrà essere presentata dal Consorzio che concorre;
- in caso di Consorzio Stabile, Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane, dal Consorzio stesso nonché dalle Imprese per le quali il Consorzio concorre; la documentazione di cui al precedente punto a), dovrà essere presentata dal Consorzio che concorre.

Le dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del DPR 445/00 dovranno essere rese:

- dal titolare (e dal direttore tecnico ove presente) se si tratta di impresa individuale;
- dal socio (e dal direttore tecnico ove presente), se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari (e dal direttore tecnico ove presente), se si tratta di società in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza (e del direttore tecnico ove presente), se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In merito alla veridicità di quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria, l'Amministrazione appaltante rimane facoltata ad effettuare, a campione, gli accertamenti ritenuti più opportuni secondo le modalità previste dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 ovvero sulla base delle disposizioni eventualmente contenute nei propri regolamenti interni.

Rimane inteso che l'Amministrazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 3 del D.Lgs. 163/06, contestualmente all'invio delle comunicazioni di rito alla ditta aggiudicataria potrà richiedere, a conferma di quanto dichiarato dalla medesima, specifica certificazione :

- al Registro delle Imprese, istituito presso la competente CC.IAA., recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione;
- al competente ufficio del Casellario giudiziario con riferimento a sentenze di condanna passate in giudicato nonché con riferimento a decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art 444 c.p.p. e comunque ad ogni condanna per la quale vi sia stato il beneficio della non menzione;

La predetta certificazione riguarderà:

- il titolare (ed il direttore tecnico ove presente) se si tratta di impresa individuale;
- il socio (ed il direttore tecnico ove presente), se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari (ed il direttore tecnico ove presente), se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (e del direttore tecnico ove presente), se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

La certificazione in parola, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), verrà richiesta anche per gli amministratori dell'impresa aggiudicataria, muniti di potere di rappresentanza, il cui incarico sia cessato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.C.E. ed i cui nominativi siano stati indicati nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato "D".

Rimane facoltà dell'Amministrazione appaltante, qualora lo ritenga opportuno, richiedere alla ditta aggiudicataria di procedere all'acquisizione, in originale, delle predette certificazione ai fini della celerità del procedimento di verifica. In tal caso le certificazioni di cui innanzi dovranno essere trasmesse entro i termini previsti per l'esibizione della restante documentazione .

Si precisa che, nell'ipotesi in cui, nel lasso temporale intercorso tra la data ultima fissata per la presentazione delle offerte e la data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovessero verificarsi variazioni relative alla composizione degli organi di amministrazione, muniti di potere di rappresentanza, o, se previsto, del direttore tecnico, l'impresa aggiudicataria rimarrà impegnata a segnalarlo entro il quinto giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

In caso di esito positivo della detta attività di verifica, l'aggiudicazione diverrà efficace a favore del concorrente. In caso di esito negativo, l'Amministrazione dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo.

Ove l'Amministrazione appaltante non ritenga, per motivi di opportunità o convenienza, indire una nuova gara, procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che sarà tenuto a presentare con le modalità innanzi indicate la documentazione sopra indicata.

Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Amministrazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che verrà, pertanto, incamerata.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione, e comunque, ex art. 11, comma 10, D. Lgs. 163/2006, non prima di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di detta comunicazione da parte della Amministrazione appaltante, verrà stipulato tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione contraente un Contratto, conforme allo Schema allegato "C", allegato al presente Disciplinare.

Si rammenta che:

- a)** la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
- b)** la falsa dichiarazione costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto;.
- c)** l'aggiudicatario della gara, all'atto della stipula del contratto, conforme allo schema di allegato al presente disciplinare di gara, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura;
- d)** il termine di cui al primo capoverso del presente art. 5 può, a richiesta motivata del soggetto aggiudicatario, essere prorogato dall'amministrazione contraente sino ad ulteriori giorni 15 solari; trascorso inutilmente tale termine è facoltà dell'Amministrazione contraente dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario. In tale caso, verrà data comunicazione all'Amministrazione appaltante e l'aggiudicazione sarà effettuata da quest'ultima a favore del soggetto secondo classificato. Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con provvedimento motivato dell'Amministrazione appaltante nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che sono state fornite notizie false. Detto provvedimento comporterà l'incameramento della cauzione, il risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art.11 D. Lgs.163/2006:

- l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta;
- la stipulazione del contratto dell'appalto in oggetto ha luogo entro sessanta giorni dall'espletamento della verifica dei prescritti requisiti;
- l'esecuzione del suddetto contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è stato formalmente stipulato, fatta salva la per la stazione appaltante di chiederne l'esecuzione anticipata per comprovati motivi d'urgenza;
- l'offerta è irrevocabile fino al termine più sopra stabilito per la stipulazione del contratto. Se questa non ha avuto luogo entro il predetto termine, l'Aggiudicatario definitivo può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo. In tal caso non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate, nonché, se è intervenuta l'esecuzione in via d'urgenza, il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate dal direttore dell'esecuzione e/o dei lavori ivi comprese quelle per le opere provvisionali

Art. 29 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI.

Art. 30 Ammissione di R.T.I. e Consorzi.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

Conformemente alle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 (bollettino n.5/2003) e S536 del 18/01/2005 e in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del R.T.I. da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non é ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che - anche avvalendosi di società terze secondo le modalità di seguito riportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.

E' ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006, e delle imprese stabilite in altri Paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, nell'Allegato "D" al presente disciplinare, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del consorzio che dei consorziati.

Conformemente alla richiamata segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536 del 18/01/2005, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non é ammessa la partecipazione di consorzi di imprese,

costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, nei casi in cui due o più delle singole imprese consorziate siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici richiesti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del consorzio così composto.

É invece ammessa senza limitazione la partecipazione di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, nei casi in cui i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre nella busta 1 - Documenti"), di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Art. 31 Modalità di presentazione delle offerte in caso di R.T.I. o Consorzi

Ferme restando tutte le indicazioni e prescrizioni in ordine ai requisiti di partecipazione ed ai contenuti, alle modalità di confezionamento e presentazione delle Buste 1, 2 e 3, cui si rimanda integralmente, i concorrenti che intendano presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno osservare le seguenti condizioni.

- la dichiarazione conforme al facsimile Allegato "D" del presente Disciplinare dovrà essere presentata da tutte le imprese componenti il R.T.I. sia costituito sia costituendo; in caso di Consorzio la predetta dichiarazione dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente procedura;
- In caso di R.T.I. o Consorzio già costituito, fatto salvo quanto espressamente dichiarato nel facsimile di cui all'Allegato "D" al presente Disciplinare, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
- In caso di R.T.I. costituendo ovvero di consorzio non ancora costituito, la Dichiarazione di cui all'Allegato "D" al presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni Impresa raggruppanda dovrà:
 - (solo per R.T.I.) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
 - contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, D.Lgs. 163/2006.
 - in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la Dichiarazione di cui all'Allegato "D" al Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le Imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ex articolo 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006;
 - procura speciale nel caso di dichiarazione resa da procuratore speciale.

Nella compilazione della Dichiarazione di cui all'Allegato "D", gli ulteriori requisiti di cui al Bando di gara relativi alla situazione giuridica, alla capacità economica e alla

capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere così comprovati:

- le dichiarazioni di cui al punto III.2.1 del Bando di gara devono essere rese da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. (costituito ovvero costituendo); nel caso di Consorzio, dal Consorzio e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento dell'attività;
- fatto salvo il possesso dell'intero requisito attestante il possesso cumulativo delle capacità economiche da parte del R.T.I. nel suo complesso ovvero dal Consorzio, la relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna componente del R.T.I. (costituito ovvero costituendo) e dal Consorzio ovvero da ciascuna componente del Consorzio che concorre in tutto o in parte alla realizzazione del requisito.

L'offerta tecnico- organizzativa e l'offerta economica contenute, rispettivamente, nelle buste 2 e 3, dovranno essere firmate o siglate in ogni pagina e sottoscritte nell'ultima:

- dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

In caso di aggiudicazione della gara a un R.T.I., il pagamento del corrispettivo della fornitura verrà effettuato a favore dell'Impresa mandataria, previa spedizione all'Amministrazione delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nello Schema di Contratto .

Art. 32 AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 49 del D.Lgs n. 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, e in conformità all'articolo 49, comma 2, del D. Lgs. n.163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella Busta 1 - Documenti", la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere unitamente alle generalità impresa ausiliaria;

- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione contraente a mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto, ivi compresa l'eventuale proroga, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
- e) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto, ed anche dell'eventuale periodo di proroga o rinnovo, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).

L'Amministrazione appaltante, e per essa le Commissioni giudicatrici, si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h), del D. Lgs. n. 163/2006, e di quant'altro stabilito dall'art. 49, comma 3, del Decreto stesso, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. n.163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006.

Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alla ricordata segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del

mercato S536, non è ammessa l'utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo sub-lotto come sopra definito, pena l'esclusione dalla gara.

In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in R.T.I. o in consorzio ovvero all'utilizzazione del cd. 'avvalimento' tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.

Art. 33 SUBAPPALTO

1. Il subappalto della presente fornitura è soggetto all'osservanza delle modalità e dei limiti previsti dall'art. 118 del d.lgs. 163/2006. Le ditte concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvalimento ai fini della partecipazione alla presente procedura, fermo restando il limite della quota parte subappaltabile previsto dal comma 2 dell'art. 118, possono subappaltare prestazioni relative all'appalto nei confronti della/delle impresa/imprese ausiliaria/e per un valore complessivamente non superiore a quello per il quale è stato fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi del comma 10 dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006.
2. E' consentito il subappalto relativo alle eventuali opere edili, impiantistiche ed accessorie.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente di quanto subappaltato.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell' art. 118 del D.Lgs. 163/2006, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l'Amministrazione contraente copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa

alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice;

- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs 163/2006.
- non sussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n.575/1965 e s.m.i.

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs 163/2006, di trasmettere all'Amministrazione contraente, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello schema di Contratto allegato.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione al singolo sub-lotto, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

Art.34 Collaudo.

Art.35 Collaudo - Definizioni

Entro i termini previsti dalla proposta tecnico – organizzativa le apparecchiature fornite, i lavori, gli impianti e gli arredi verranno sottoposti a collaudo dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.

Il collaudo è inteso quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta e comunque prescritte nel Capitolato Tecnico; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se l'apparecchiatura

risulterà conforme e correttamente funzionante. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore.

La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.

La ditta dovrà uniformarsi, anche in tale fase, alle direttive impartite dall'Amministrazione contraente.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura consegnata nonché data di decorrenza delle prestazioni di assistenza e manutenzione previste nella proposta tecnico – organizzativa nonché dà inizio al periodo di garanzia.

In caso di esito negativo del collaudo il Fornitore si impegna a sostituire e/o modificare le parti delle apparecchiature (incluse le attrezzature e gli accessori) entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Il collaudo deve essere inteso come la verifica della perfetta corrispondenza tra quanto fornito ed installato e quanto richiesto dalla parte acquirente, con le integrazioni e le modificazioni (a vantaggio della parte acquirente) derivanti dalla offerta tecnico-economica della ditta.

Di conseguenza, esso consisterà:

- 1) nella verifica della esistenza di tutta la documentazione a corredo della fornitura, come previsto dalle vigenti normative e come previste dal complesso della documentazione di gara e della offerta tecnica della Ditta, verificando in particolare la presenza e la adeguatezza della documentazione tecnica a corredo della macchina (manuali, istruzioni, cd di installazione eccetera), le certificazioni, la presenza delle attestazioni di conformità dei lavori, dei materiali edili e impiantistici, della presenza delle autorizzazioni ove dovute;
- 2) nell'accertamento della corrispondenza della fornitura alle caratteristiche offerte dalla ditta in sede di gara, oltre che ad eventuali prescrizioni derivanti dall'obbligo al rispetto della legge; in particolare, si procederà alla verifica si procederà a verificare la esistenza e conformità di:
 - apparecchiature principali;
 - accessori, software, optionals eccetera
- 3) nella verifica della la funzionalità della macchina, attraverso:
 - opportune prove di funzionamento, creando simulazioni della attività cui la macchina è destinata;
 - prove e misurazioni strumentali;
- 4) nella verifica corrispondenza e della conformità dei lavori edili e impiantistici, attraverso:

- riscontri e misurazioni volti a confermare la adeguatezza delle soluzioni e dei materiali impiegati a quanto offerto in sede di gara;
- opportune prove di funzionamento degli impianti;
- prove e misurazioni strumentali;

Art. 36 Invio documentazione

All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:

- la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti "as built" e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;
- l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.

Art.37 Fasi propedeutiche al collaudo

1. Al termine dell'installazione, il fornitore potrà effettuare una prova di funzionamento, che non avrà comunque valore ai fini del collaudo. Il fornitore è tenuto in tal caso a dare comunicazione dell'esecuzione di tale prova alla parte acquirente, la quale potrà farvi assistere propri incaricati.
2. Se la prova di funzionamento non dovesse avere esito positivo, il fornitore è tenuto a darne comunicazione alla parte acquirente, comunicando altresì l'impegno a risolvere i motivi di malfunzionamento entro una data certa.
3. Il fornitore dovrà fornire alla parte acquirente, contestualmente all'installazione:
 - a) due copie del Manuale d'uso delle apparecchiature;
 - b) due copie del Manuale di manutenzione delle apparecchiature, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("troubleshooting") ed eventuale software diagnostico.
4. Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni che rimarranno ad esclusivo carico del fornitore.
5. L'Amministrazione contraente fornirà al fornitore il Piano di Sicurezza relativo agli ambienti in cui dovranno essere realizzate le installazioni, redatto ai sensi del D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, affinché il fornitore possa predisporre il Piano di Sicurezza particolareggiato e aggiornato alla nuova configurazione degli ambienti e disposizione delle attrezzature, che dovrà necessariamente essere redatto prima dell'installazione.

6. L'Amministrazione Contraente potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera ed anche prima del collaudo, per l'accertamento della conformità delle forniture.
7. La ditta aggiudicataria deve fornire il progetto del presidio di radioprotezione elaborato e firmato da un Esperto Qualificato ai sensi del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni. La ditta aggiudicataria deve presentare alla SA, entro 60 giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto, tutta la documentazione e le certificazioni per l'inoltro della richiesta di nullaosta.
8. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
9. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
10. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Art. 38 Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.

Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Art.39 Modalità operative del collaudo

Le apparecchiature offerte e gli accessori, i materiali, dovranno essere forniti tali da rendere le apparecchiature pienamente funzionanti ed idonee all'uso a cui sono destinate.

In particolare si precisa che:

1. L'operazione di collaudo deve iniziare entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta esecuzione delle opere/forniture. Il collaudo avverrà alla presenza di persona incaricata dall'impresa aggiudicataria e debitamente invitata. In caso di assenza ingiustificata dell'incaricato dell'impresa, il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa.
2. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'Amministrazione contraente ; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.
3. L'incaricato all'accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuati, possono accettare i beni o rifiutarli o dichiararli rivedibili, secondo la disciplina di successivo articolo "Collaudo – modalità operative".
4. Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche definite nei disciplinari. In questi casi, l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere, nel termine indicato nel contratto, alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali.
5. Il protocollo di collaudo verrà stabilito in maniera autonoma dalla parte acquirente, sulla scorta di una proposta di protocollo di collaudo fornita dal fornitore contestualmente all'inizio delle operazioni di installazione. Detta proposta dovrà contenere, come requisiti minimi, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste dal collaudo, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di collaudo.
6. Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di collaudo serviranno alla parte acquirente ed alla DA, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrature, modifiche e regolazioni apportate alle apparecchiature.
7. Il fornitore dovrà dare copia alla parte acquirente, preliminarmente al collaudo, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali, nonché della documentazione indicata nel successivo articolo "documentazione fornita alla parte acquirente".
8. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque il fornitore per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento del collaudo, bensì accertati successivamente. In tal caso il fornitore è invitato dalla parte acquirente ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.
9. Le apparecchiature, e, laddove previsti, i lavori edili e impiantistici, all'atto del collaudo, dovranno risultare completi di ogni accessorio, anche se materialmente non menzionato nella propria proposta tecnica, necessario per rendere il tutto perfettamente funzionante, conforme all'offerta e pronto all'uso.
10. Eventuale materiale di uso e consumo necessario per il collaudo deve essere posto a disposizione dalla ditta a proprio esclusivo onere così come tutto il materiale necessario per garantire la massima compatibilità con le predisposizioni impiantistiche esistenti.
11. Il collaudo delle opere edili avverrà con le specifiche modalità previste dal d.lgs 163/2006.

12. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.
13. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
14. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
15. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
16. Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove per l'accettazione della fornitura (strumenti di misura, mano d'opera, ecc.) dovrà avvenire a cura, spese e sotto la responsabilità della Ditta aggiudicataria.
17. Le prove di accettazione della fornitura (comprensiva di opere, impianti ed apparecchiature) verranno eseguite in contraddittorio da personale di fiducia della ditta aggiudicataria e alla presenza degli esperti nominati dall'Amministrazione dell'Ente appaltante e dovranno accertare che l'intera fornitura sia stata regolarmente installata, sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze per essa previste ed espone nel presente capitolato e sia conforme alle indicazioni ivi previste. In tale sede si procederà altresì alla verifica dei dati prestazionali della fornitura dichiarati in sede di offerta in conformità a quanto richiesto dal presente capitolato.
18. La Ditta aggiudicataria si impegna alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di effettuazione delle prove di accettazione.
19. Se tutte le prove di cui sopra avranno avuto esito positivo, la fornitura si intenderà accettata; l'Ente appaltante invierà pertanto formale lettera di comunicazione di accettazione della fornitura.

Art. 40 Esito del collaudo

Ad esito del collaudo potrà essere formulata una delle seguenti dichiarazioni:

- A. ESITO FINALE: collaudo superato.
- B. ESITO FINALE: collaudo sospeso con autorizzazione provvisoria all'utilizzo e prescrizioni alla ditta per l'adeguamento della fornitura
- C. ESITO FINALE: collaudo sospeso senza autorizzazione provvisoria all'utilizzo e con prescrizioni alla ditta per l'adeguamento della fornitura

- D. ESITO FINALE: apparecchiatura non collaudabile - da restituire alla Ditta con prescrizione di sostituzione della apparecchiatura con altra uguale
- E. ESITO FINALE: apparecchiatura non collaudabile - da restituire alla Ditta con recesso del contratto

Nei casi da "B" a "D", sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura. In tal caso dell'esito del verbale l'Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, la quale, per le attrezzature contestate, dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione nel termine che verrà prescritto. Superato detto termine, senza che la Ditta abbia adempiuto, la parte acquirente avrà il diritto di procedere senza ulteriori formalità ad esercitare i diritti indicati nel seguente articolo "Penali pecuniarie e risoluzione del contratto"

Nel caso "E", sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto della fornitura. In tal caso dell'esito del verbale l'Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, procedendo senza ulteriori formalità ad esercitare i diritti indicati nel seguente articolo "Penali pecuniarie e risoluzione del contratto".

Art. 41 Termini per la conclusione del collaudo

Il collaudo deve essere ultimato non oltre 2 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Art. 42 Verbale di collaudo

Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

- a) la località e la provincia;
- b) il titolo dell'opera o del lavoro;
- c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
- e) l'importo delle somme autorizzate;
- f) le generalità dell'appaltatore;
- g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- i) la data e l'importo del conto finale;
- l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
- m) i giorni della visita di collaudo;

n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

Art. 43 Relazione finale di collaudo

L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

- se il lavoro sia o no collaudabile;
- a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- il credito liquido dell'appaltatore.

Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

Art. 44 Certificato di collaudo

Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora

ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

- l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
- i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
- il certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i 2 anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 45 CAUZIONE DEFINITIVA

Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti l'aggiudicatario è tenuto costituire nei termini di cui agli adempimenti sopra descritti, una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione contraente di importo pari al 10% del valore dell'offerta, al netto dell'IVA, presentata in sede di gara valida per 24 mesi.

La cauzione definitiva sarà infruttifera e dovrà essere costituita mediante specifica fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:

- 1) sottoscrizione autenticata da notaio;
- 2) essere incondizionata e irrevocabile;
- 3) prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" obbligandosi il fideiussore, entro il tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi, su semplice richiesta dell'Amministrazione contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, o prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 cod. civ., o avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

La cauzione definitiva verrà restituita al contraente al completo ed esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

In caso di risoluzione del Contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la refusione del maggior danno in caso di cauzione insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

In caso di R.T.I. la polizza fidejussoria definitiva dovrà essere stipulata dall'impresa mandataria.

Art. 46 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), l'Amministrazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Art. 47 Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dall'Amministrazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalle Amministrazioni appaltante e contraente fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione appaltante, potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Art. 48 Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 49 Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

Art. 50 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalle Amministrazioni appaltante e contraente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Art. 51 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale delle Amministrazioni appaltante e contraente che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente,
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet della S.A.

Art. 52 Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 53 Titolare del trattamento

Titolare del trattamento, sino all'adozione della delibera di aggiudicazione definitiva, e Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è l'ing. Giancarlo Salomone.

Art. 54 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (oneri e spese notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del soggetto aggiudicatario. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà versare l'importo relativo a dette spese entro 48 ore dalla relativa comunicazione di richiesta.
2. Tutte le spese, nessuna esclusa, comprese quelle relative alla preparazione, al confezionamento, al trasporto, alla consegna dei prodotti da fornire, nonché quelle relative al collaudo, alle prestazioni del personale ed ogni altro onere

derivante direttamente o indirettamente dal presente appalto, è a totale carico del soggetto aggiudicatario dell'appalto.

Art. 55 ALLEGATI

Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

allegato A	PLANIMETRIE DEI LOCALI OGGETTO DELL'APPALTO
Allegato B1	Disciplinare Tecnico
allegato B2	tabella per la attribuzione dei punteggi
Allegato C	schema di contratto
Allegato D	schema di dichiarazione per l'ammissione alla gara
Allegato E	schema di dichiarazione di avvenuto sopralluogo
Allegato F	scheda di valutazione delle caratteristiche del servizio di assistenza tecnica
Allegato G	offerta economica.

Firma per accettazione

Per la ditta offerente

Il sottoscritto, quale legale rappresentante della ditta, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 3. istruzioni per la compilazione e motivi di esclusione

art. 6.3.12

Per la ditta offerente
